



Comune dell'Aquila



OGGETTO: Direttiva applicativa della L.190/2012 - buone prassi per prevenire conflitto di interessi.

PREMESSO

che la L.190/2012 ha introdotto all'art.1 comma 41 l'art. 6bis dopo l'art.6 della L.241 del 1990 come di seguito: *"Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*,

che l'art. 6 del decreto legislativo " Codice deontologico dei dipendenti P.a. " già approvato dal consiglio dei Ministri e in corso di pubblicazione sulla G.U., in attuazione della citata legge al 2° testualmente recita: *" A tali fini, il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, **anche potenziale**, di interessi di qualsiasi natura, in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, ancorchè dettati da pressioni politiche, sindacali o del superiore gerarchico"*;

che l'art. 7 " Obbligo di astensione " del medesimo decreto testualmente recita: *" Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possono coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale, di individui od organizzazioni con cui in prima persona o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti significativi, di individui od organismi di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o agente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'Ufficio di appartenenza"*;

ATTESO che dette norme, insieme alle altre disposizioni relative alle incompatibilità, hanno inteso prevenire ipotesi di conflitto di interessi rafforzando le previsioni normative già esistenti;

DATO ATTO invero che l'art.23 del CCNL del comparto del 06/07/1996 come modificato dal CCNL del 22/01/2004 alla lettera p) pone l'obbligo per i dipendenti di: *"astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi"*;

CONSIDERATO che anche il CCNL del 22/02/2010 all'art.5 co.4 lettera c) pone l'obbligo per il dirigente di *"astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi"*;

RILEVATO che alla luce delle norme citate è doveroso per tutti gli uffici evitare - nella redazione di atti e provvedimenti - conflitti di interessi, **anche solo potenziali**;

CONSIDERATO che la L.190/2012 pone specifici obblighi di controllo in capo al Segretario Generale ed al Dirigente responsabile del servizio finanziario;

RITENUTO di dover regolamentare con una direttiva interna un percorso virtuoso che consenta di prevenire le ipotesi di conflitto di interessi;

RILEVATO che anche l'art.323 del codice penale - nella versione modificata dalla L.190/2012 - testualmente recita : "Abuso d'ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";

VISTO il Dlgs 267 del 2000;

VISTO l'art.21 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE

1. Per ogni atto e provvedimento amministrativo il responsabile del procedimento ed il Dirigente dovranno astenersi nel caso in cui sussista un proprio interesse diretto e/o indiretto, come in premessa specificato, **anche potenziale**, con obbligo per il primo di darne comunicazione al Dirigente e, per quest'ultimo, al Segretario Generale;
2. Gli atti nei quali non sia stato esercitato il dovere di astensione e pervengano al responsabile del Settore Economia e Finanze per il competente visto di regolarità contabile dovranno essere restituiti al Settore proponente e segnalati al Segretario Generale;

3. La presente direttiva è applicativa della legge 190 del 2012 e successivi decreti, quindi, ha efficacia per tutti i procedimenti non ancora conclusi per i quali non sia stato emesso il provvedimento finale o non sia conclusa la procedura di cui agli artt. 182 e seguenti del Dlgs 267/2000;
4. Di demandare al Settore risorse umane, nello spirito della presente, di predisporre una proposta integrativa dell'attuale regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, con cui venga previsto il/i soggetto/i che si sostituisce/scono al/ai dipendente/i che ricadono nell'obbligo di astensione meglio lumeggiati in premessa;
5. Di divulgare la presente disposizione in favore di tutto il personale dipendente dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Carlo Pirozzolo